

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 9500

DEL 23/11/2015

Oggetto: **P.S.R. 2007/2013 Misura 132 “Partecipazione degli agricoltori ai sistemi di qualità alimentare” - 2° Bando - Sesta sottofase. R igetto ricorso gerarchico della ditta “xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx” (CUAA: xxxxxxxxxxx).**

## Il Direttore Generale

- VISTA** la Legge Regionale 8 agosto 2006, n. 13, recante "Riforma degli enti agricoli e riordino delle funzioni in agricoltura. Istituzione delle Agenzie AGRIS, Sardegna, LAORE Sardegna e ARGEA Sardegna";
- VISTA** la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31, titolata "Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione";
- VISTO** lo Statuto dell'Agenzia, approvato in via definitiva con Delibera della Giunta Regionale n. 45/31 del 21/12/2010;
- VISTA** la Legge Regionale 15 maggio 1995, n.14, riguardante "Indirizzo, controllo, vigilanza e tutela sugli enti, istituti ed aziende regionali";
- VISTO** il decreto del Presidente della Regione n. 95 del 13/08/2015 con il quale è stato nominato il Direttore Generale dell'Agenzia Argea Sardegna;
- VISTO** il Bando della misura 132 “Partecipazione degli agricoltori ai sistemi di qualità alimentare” - annualità 2011-2013, approvato con Determinazione n. 16395/446 del 06/07/2011del Direttore del Servizio Politiche di Mercato e Qualità dell'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale;
- PREMESSO** che, con domanda di aiuto/pagamento n° STOR/PSR/132 Ann1AP/2013/25 (prot. N. 6084 del 31/01/2013), la ditta “xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx” chiedeva il contributo in oggetto;

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 9500

DEL 23/11/2015

**PREMESSO** che con Determinazione n° 3382 del 23/07/2013 del Direttore dell'Area di Coordinamento Istruttorie veniva approvata la graduatoria unica regionale delle domande presentate a valere sulla misura 132. L'istanza presentata dalla ditta "xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx" risultava inserita nell'elenco delle domande ammissibili ma non finanziabili per budget insufficiente;

**PREMESSO** che, con Determinazione n. 22622/690 del 13/12/2013 del Direttore del Servizio Politiche di Mercato e Qualità dell'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale, veniva modificata la dotazione finanziaria della misura 132. A seguito di detta modifica veniva effettuato lo scorrimento della graduatoria delle domande approvata con Determinazione n° 3382 del 23/07/2013. L'istanza della ditta "xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx" rivestiva una posizione utile in graduatoria ai fini del finanziamento;

**PREMESSO** che, in data 18/11/2014 (nota prot. n. 90237 del 14/10/2014), veniva notificato alla ditta il preavviso di rigetto della domanda per la seguente motivazione: "*la dichiarazione liberatoria allegata alla domanda non è in originale*". Alla ditta veniva assegnato il termine di 10 giorni per la presentazione di memorie scritte e/o documentazione;

**PREMESSO** che, decorso inutilmente il termine assegnato per la presentazione di controdeduzioni, con Determinazione n. 166 del 23/01/2015 del Direttore del Servizio Territoriale dell'Oristanese, notificata in data 09/03/2015, la domanda di aiuto/pagamento della ditta veniva rigettata;

**PREMESSO** che in data 01/04/2015 la ditta "xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx" presentava ricorso gerarchico avverso il suddetto provvedimento. La ricorrente eccepiva che tutti i documenti richiesti erano stati prodotti in originale, con la sola eccezione della dichiarazione liberatoria dell'organismo di controllo Codex, che le era stata trasmessa per posta elettronica e che,

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 9500

DEL 23/11/2015

quindi, era stata stampata su carta per poter essere allegata alla stessa domanda. Rappresentava che: *“La determinazione di rigetto della domanda, quindi, appare immotivata, perché la trasmissione di un documento per posta elettronica, e la sua successiva stampa su carta, vengono regolarmente accettate da tutte le amministrazioni pubbliche e la stessa Argea utilizza, per molte sue comunicazioni, lo stesso sistema elettronico di trasmissione/ricezione. D’altro canto, la possibile alterazione o modifica della dichiarazione liberatoria, questa la ragione della richiesta di un originale, può essere facilmente accertata chiedendo, direttamente, in caso di fondato dubbio, un “documento originale autentico” allo stesso organismo di controllo. (...) In ogni caso, un documento trasmesso per posta elettronica deve essere considerato valido a tutti gli effetti, fino a prova contraria”;*

- RILEVATO** che la ditta ha presentato, allegate alla domanda di aiuto/pagamento, due fatture originali (n. 891 e n. 1514) e la relativa dichiarazione liberatoria non in originale;
- EVIDENZIATO** che la dichiarazione liberatoria è resa nella forma di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e, pertanto, deve essere presentata in originale;
- EVIDENZIATO** inoltre, che non compete ad ARGEA chiedere all’organismo di controllo Codex la certificazione in parola, bensì questo è un onere della ditta;
- CONSIDERATO** che con il preavviso di rigetto è stata richiesta alla ditta ricorrente la presentazione della dichiarazione liberatoria in originale, ma la medesima ditta non l’ha mai prodotta e neppure presentata in visione all’Ufficio istruttore;
- VISTA** la relazione del Servizio Territoriale dell’Oristanese resa con nota prot. n. 3047 del 16/04/2015;
- SENTITO** il parere del Servizio degli Affari Legali, Amministrativi e del Personale;

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 9500

DEL 23/11/2015

Tutto ciò premesso e considerato

## DETERMINA

- ART.1** di rigettare il ricorso gerarchico presentato dalla ditta "xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx" (CUAA: xxxxxxxxxxxx);
- ART.2** di trasmettere la presente Determinazione al Servizio Territoriale dell'Oristanese affinché la notifichi alla Ditta interessata, che può proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica medesima;
- ART. 3** di far pubblicare la presente Determinazione nella sezione "Atti" del sito web [www.sardegnaagricoltura.it](http://www.sardegnaagricoltura.it). Il presente atto non è soggetto all'obbligo di pubblicazione nell'albo pretorio, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18/06/2009, n°69.

**Il Direttore Generale**

Gianni Ibba